

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

**Signor Consigliere di Stato Pascal Broulis**  
**Presidente della Conferenza dei Governi**  
**cantionali**  
**Casa dei cantoni**  
**Speichergasse 6, Casella postale 444**  
**3000 Berna 7**

### **CONSULTAZIONE DELLA CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI – UNIFICAZIONE DEL DIRITTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

Egregi signori,

ringraziamo anzitutto per l'opportunità data al nostro collegio, attraverso il vostro scritto del 15 agosto scorso, per esprimerci nell'ambito della consultazione relativa all'unificazione del diritto generale sulla protezione dei dati.

Esaminata la documentazione prodotta, raccomandiamo di prendere posizione nei confronti della Conferenza dei Governi cantonali nel modo seguente.

Siamo dell'avviso che il proposito inteso a uniformare la legislazione generale sulla protezione dei dati, che riguardi sia i principi generali in materia sia il quadro delle competenze (Confederazione e Cantoni), quadro giuridico finora contemplato da una legge federale e 26 leggi cantonali, oltre che da una miriade di disposizioni del diritto settoriale federale e cantonale, debba essere di principio perseguito. In effetti, tra le varie normative esistono molti tratti comuni, malgrado il quadro normativo risulti oltremodo complesso e di difficile attuazione per chi non è perfettamente cognito della materia. La prima e grande distinzione tra i due corpi giuridici risiede nel fatto che la normativa federale è applicabile alle elaborazioni di dati da parte delle persone private e degli organi pubblici federali, mentre le normative cantonali per le elaborazioni da parte di

organi pubblici cantonali, comunali e del parastato cantonale. Un'altra caratteristica risiede nel fatto che l'applicabilità del diritto materiale federale o cantonale non è indicativa, da solo, per stabilire quale autorità sia competente – e quindi responsabile – per trattare dati personali e quale per assicurare la necessaria vigilanza.

A parer nostro un esame del quadro giuridico vigente non è quindi solo auspicabile ma anche necessario; questo deve però al contempo anche significare che una eventuale sua modificazione dovrebbe tenere conto del ruolo e delle competenze dei Cantoni, fondandosi sui seguenti principi e premesse:

- anzitutto, l'eventuale ipotesi di attribuire la competenza in materia di protezione dei dati esclusivamente alla Confederazione attraverso un articolo costituzionale sarebbe un ulteriore segnale di una volontà accentratrice che non condividiamo. Di conseguenza i Cantoni devono poter mantenere la competenza di legiferare su tutte le questioni concernenti le proprie autorità e di assicurarne, come finora, la vigilanza in materia. In questo senso condividiamo il principio inteso alla creazione di una base legale speciale nella Costituzione federale, purché non determini una competenza esclusiva dell'ente federale ma, all'opposto, chiarisca in modo preciso le competenze e i compiti di Confederazione e Cantoni;
- d'altro canto condividiamo il principio di uniformare materialmente la materia, predisponendo una disciplina sulla protezione dei dati che sia, per tutto il territorio nazionale, strutturata in modo chiaro e semplice, come lo sono (o dovrebbero esserlo) le regolamentazioni più recenti; questo affinché essa sia facilmente applicabile anche, e soprattutto, per gli organi cantonali e comunali, come pure per il parastato. Questo principio dovrebbe essere prioritario e i Cantoni dovrebbero poter svolgere un ruolo essenziale nell'elaborazione della nuova legge. *privatim*, l'associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati, offre già sin d'ora la sua collaborazione attiva;
- la strutturazione e formulazione chiara ed efficace dei principi e delle competenze in una legge generale merita un'attenta analisi: non reputiamo che questo obiettivo debba comportare l'estensione della legge generale federale sulla protezione dei dati anche ai Cantoni. Semmai andrebbe valutata l'ipotesi di creare una disciplina nuova e condivisa da Confederazione e Cantoni, fors'anche non nella forma di una sola legge generale, bensì di *due* testi normativi, non tanto per tener conto dei diversi livelli di competenze (Confederazione da un lato, Cantoni e Comuni dall'altro) ma con peculiare riferimento al campo di applicazione: una legge per il settore *privato* e un'altra per quello *pubblico*. Le due materie pongono in effetti temi e soluzioni che non di rado sono assai

diversi tra loro. Occorrerebbe quindi valutare e approfondire seriamente l'ipotesi di una legge limitata alla protezione dei dati nel settore pubblico (federale, cantonale, comunale e del parastato) e una legge per il settore privato (elaborazioni di dati da parte di persone fisiche e giuridiche private);

▪ infine, la protezione giuridica contro atti delle autorità cantonali e comunali, nonché la vigilanza sulle loro elaborazioni di dati, devono – per molte ragioni, tra cui la prossimità con chi elabora i dati – rimanere di competenza dei Cantoni, pur assicurando importanti sinergie con la Confederazione per quanto attiene al settore pubblico. Questo tema, delicato, dipende però in ampia misura dal modello (anche concernente il controllo e la vigilanza) che si intende adottare. Al momento qualsiasi ipotesi in merito sarebbe prematura, ma restiamo volentieri a disposizione, con *privatim*, per contribuire a individuare ipotesi e soluzioni praticabili.

In definitiva, e in conclusione, salutiamo con interesse l'ipotesi intesa a uniformare dal profilo materiale il diritto federale e quello cantonale in materia di protezione dei dati personali a favore di una soluzione (più) semplice ed efficiente per gli attori e gli utenti coinvolti, che possa rispondere in modo adeguato alle numerose sfide poste oggi giorno in particolare dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie. Ai Cantoni deve però essere lasciata la competenza di legiferare sulle questioni concernenti le proprie autorità e continuare ad assicurarne la vigilanza.

Con i nostri cordiali saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Direzione Dipartimento delle istituzioni